

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PSICOLOGICA E/O DI PSICOTERAPIA

Da valersi ad ogni effetto di legge tra:

La **Dott.ssa ATTADEMO SARA, Psicologo Clinico**, con studio in **Via Toraldo n. 49, 00133 Roma** (quartiere Torre Angela) e **Vicolo del Castello n.1, 00044 Frascati**, Partita Iva: **02572500649** e.-mail: _____ PEC: _____

Cell: **3388196971** iscritto al nr **15860** dell'Albo degli psicologi del **LAZIO**. Specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Psicologia Giuridica e Psicologia dello Sport; effettua Psicoterapia individuale, di coppia e familiare nonché Valutazione e trattamento dell'età evolutiva, collaborando con Logopedisti, Neuropsicomotricisti e Nutrizionisti per approfondimenti e trattamenti combinati - d'ora innanzi denominato "Dottore/Professionista/Psicologo".

E

Il SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - con sede legale in **L'Aquila, Via Vasto 11** CF: **93118240667**, Cell. **3292605371** mail: _____, PEC: _____, nella persona del legale rappresentante, **Eliseo Taverna**, nato a **L'Aquila** il **19/11/1966** d'ora innanzi denominato per brevità "**SIAF**".

PREMESSO CHE

Il SIAF in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale

- **Sindacato Italiano Autonomo Finanziari** - promuove iniziative e attività tese a favorire il benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e la Dott. Ssa ATTADEMO SARA

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

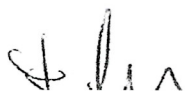
Art. 2

Il Professionista/Psicologo si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del SIAF e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

- **la prima seduta di Consulenza e Sostegno o Psicoterapia sarà assicurata a titolo GRATUITO**
- **CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO**
 - Valutazione Neuropsicologica (Pacchetto 5 incontri in CONVENZIONE) € 200,00
(comprensiva della restituzione della relazione della valutazione)
- **PSICOTERAPIA**
 - Psicoterapia individuale per seduta (BASE) € 60,00
 - Psicoterapia individuale per seduta (CONVENZIONE) € 50,00
(inoltre, ogni 5 incontri si avrà diritto ad un incontro GRATIS)
 - Psicoterapia da REMOTO per fuori Regione Lazio (BASE) € 50,00
 - Psicoterapia da REMOTO per fuori Regione Lazio (CONVENZIONE) € 40,00

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.

Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti.



Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare:

- Il SIAF ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Italiano Autonomo Finanziari ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

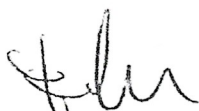
Art. 4

Il SIAF rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.



In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 7

Durata:

- 1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta almeno 30 giorni prima tramite PEC o Raccomandata AR

- 2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

- 3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata

A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Roma 03 gennaio 24

LE PARTI

Per il SIAF
Il Legale Rappresentante



Dott. ssa

ATTADEMO SARA

